



## COMUNE DI UDINE

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.2014/4911/00004

DIPARTIMENTO GESTIONE DEL TERRITORIO DELLE INFRASTRUTTURE E DELL'AMBIENTE

Unità Organizzativa Gestione Urbanistica


**OGGETTO:** Variante n.2 al Piano Regolatore Generale Comunale relativa alla modifica di componenti insediative in zona di espansione urbana. Valutazione effetti ambientali – L.R. 16/2008, art. 4.

**TIPO ATTO:** Delibera di Giunta

**TIPO VOTAZIONE:** voto palese


**IMMEDIATA ESECUZIONE:** Sì

**VISTO IL RELATORE**

 (rag. Carlo Giacomello)

Parere favorevole ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000.

**IL RESPONSABILE DI  
UNITÀ ORGANIZZATIVA**

 (arch. Raffaele Shaurli)

**IL RESPONSABILE del  
SERVIZIO FINANZIARIO**

(dott. Marina Del Giudice)

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE


Premesso che con deliberazione consiliare n.91 d'ord. del 16 dicembre 2013 è stata adottata la variante n. 2 al vigente Piano Regolatore Generale Comunale relativa alla modifica di componenti insediative in zona di espansione urbana;

Esaminato l'elaborato di variante urbanistica redatto in data 15 giugno 2011 dall'Unità Organizzativa Gestione Urbanistica, in particolare la "Relazione di verifica preventiva degli effetti significativi sull'ambiente" redatta ai sensi del D.Lgs n. 4/2008, in quanto modificativo del D.Lgs. n. 152/2006;

Visto che ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 152/2006 la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, e dato atto che tra gli stessi piani e programmi rientrano anche quelli attinenti la pianificazione territoriale o la destinazione dei suoli;

Visto che la norma statale precisa che per i piani e programmi, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale, e per le modifiche minori dei piani e programmi la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente;

Visto l'art. 12, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 che prescrive che la verifica di assoggettabilità a VAS, relativa a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati;

Evidenziato che il PRGC vigente è stato sottoposto alla procedura di VAS conformemente a quanto disposto dal titolo II del D.Lgs. 152/2006, con decisione finale in sede di approvazione con delibera consiliare n. 57 d'ord. del 03.09.12;

Ritenuto che le variazioni urbanistiche di cui alla strumento in argomento, possano essere riconducibili alla natura di varianti non sostanziali agli strumenti della pianificazione comunale, in quanto ricomprese nel disposto dell'articolo 17, primo comma, punto d) del Decreto Presidente Regione n. 086/Pres/2008, in quanto non viene modificata la perimetrazione delle zone C interessate ma cambiano esclusivamente le norme di intervento sui singoli siti, senza incremento dell'indice di edificabilità territoriale e fondiaria e del rapporto di copertura, atteso che alla

variazione di un sito da zona Cx a zona Cn corrisponde esclusivamente una variazione normativa, e non di zona omogenea;

Visto che l'Autorità competente è tenuta a valutare se le variazioni proposte possono avere impatti significativi sull'ambiente;

Dato atto che secondo il disposto della L.R. 16/2008 l'Autorità competente è questa Giunta comunale;

Rilevato che, preliminarmente alla emissione del provvedimento di verifica, a termini dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006 l'Autorità competente individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere;

Dato atto che l'individuazione dei soggetti competenti deve avvenire in collaborazione con l'autorità procedente, ovvero con il Consiglio Comunale;

Considerato che l'autorità procedente, in sede di adozione, data la natura delle variazioni urbanistiche in argomento ha indicato le seguenti autorità ambientali cui richiedere il parere in merito alla relazione ambientale di verifica sopra specificata:

- la Commissione Comunale Locale per il Paesaggio;
- gli Uffici comunali preposti all'Edilizia Privata, alla Viabilità e al Verde Pubblico.

Dato atto che la presente deliberazione non ha implicazioni di natura economica.

#### DELIBERA

1. di individuare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, e per le motivazioni in premessa specificate, i seguenti organi e uffici comunali competenti in materia ambientale da consultare al fine di ottenere un parere in merito al documento preliminare attinente la verifica di assoggettabilità alla VAS della variante n. 2 al vigente Piano Regolatore Generale Comunale, adottata con deliberazione consiliare n. 91 d'ord. in data 16 dicembre 2013:
  - la Commissione Comunale Locale per il Paesaggio
  - gli Uffici comunali preposti all'Edilizia Privata, alla Viabilità e al Verde Pubblico
2. di stabilire che il successivo dovuto esame della pratica in sede consiliare per l'approvazione dello strumento urbanistico sancirà la condivisione da parte dello stesso organo consiliare dell'operato di questa Giunta, dando compimento al percorso di collaborazione voluto dalla norma statale, fermo restando che, in caso di non condivisione da parte dello stesso Consiglio, sarà possibile effettuare la

eventuale implementazione della procedura secondo le indicazioni del Consiglio stesso;

3. di incaricare la competente Unità Organizzativa Gestione Urbanistica per ogni adempimento inerente e conseguente il presente atto.